



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 19/03/2015
Prot. 37 / 0004684 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Alla

Direzione Territoriale del Lavoro
di Rieti
Sede

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello. Supporto tecnico-giuridico,
contenzioso

Risposta a nota prot. 1407 del 9/02/2015

OGGETTO: Validazione di diffide accertative per crediti patrimoniali emesse nei confronti di una società fallita.

Con riferimento al quesito posto da codesta Direzione relativamente alla materia di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con l'istituto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 124/2004, il Legislatore assegna al personale ispettivo il potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione al prestatore di lavoro degli importi risultanti dall'accertamento, vale a dire di quegli importi la cui debenza, a seguito della verifica ispettiva, risulta certa nell'*an* e nel *quantum*.

Ai sensi del terzo comma del citato art. 12 del D.Lgs. 124/2004, il provvedimento del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro può imprimere alla diffida accertativa "*valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo*".

Tuttavia, occorre precisare che, affinché la diffida accertativa possa assumere il carattere del titolo esecutivo è necessario che ne possieda tutti i requisiti previsti dal nostro ordinamento giuridico ed individuati, in particolare, dall'art. 474 del codice di procedura civile, vale a dire, la certezza, la liquidità e l'esigibilità.

Nell'ipotesi rappresentata da codesta Direzione, il credito della diffida accertativa emessa nei confronti di una società fallita pur potendo avere i requisiti di certezza e di liquidità, certamente non recherebbe il requisito dell'esigibilità, atteso che l'art. 51 della Legge fallimentare (già citato da codesta

GDN/10742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel. 06 46837620 - Fax. 06 4683.7908/9
e mail: SegreteriaDGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it;
dgattivitaIspettiva@mailcert.lavoro.gov.it;
DGAttivitaIspettivaDiv2@lavoro.gov.it

Direzione) precluderebbe al lavoratore di poter intraprendere un'azione esecutiva in forza di quel titolo.

Alla luce di quanto appena esposto, si ritiene che nei confronti della diffida accertativa emessa nei confronti di una società fallita non si possa procedere a validazione, posto che lo stesso atto non possiede intrinsecamente i requisiti del titolo esecutivo.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ilaria PEOLA

GDN/10742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Tel. 06 46837620 - Fax. 06 4683.7908/9

e mail: SegreteriaDGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it;

dgattivitaIspettiva@mailcert.lavoro.gov.it;

DGAttivitaIspettivaDiv2@lavoro.gov.it